




**COMUNE DI CAIVANO**

PROVINCIA DI NAPOLI



**REGOLAMENTO**

**I.U.C. - IMU**

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto passivo
- Art. 4 – Oggetto d'imposta
- Art. 5 – Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"
- Art. 6 – Definizione di fabbricati e aree
- Art. 7 – Determinazione della base imponibile
- Art. 8 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 9 – Soggetto attivo
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati  
inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 13 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 14 – Esenzioni ed agevolazioni

## TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 15 – Denunce
- Art. 16 – Versamenti
- Art. 17 – Compensazioni
- Art. 18 – Attività di controllo e potenziamento ufficio tributi
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20 – Contenzioso
- Art. 21 – Riscossione coattiva

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 – Norme di rinvio

## ALLEGATI

TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI

TABELLA II - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo "D".

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione dell'imposta**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa all'imposta comunale sugli immobili (IMU).

### **Art. 2 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Caivano, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché le norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

### **Art. 3 Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta unica comunale, per la componente IMU, è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### **Art. 4 Oggetto d'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Caivano, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Presupposto della IUC - IMU è pertanto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

3. Sono altresì esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i..

#### **Art. 5**

#### **Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"**

1. Il gettito della I.U.C.-IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.

2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

#### **Art. 6**

#### **Definizione di fabbricati ed aree**

1. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

#### **Art. 7**

#### **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.

3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011 e s.m.i, riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%.

5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

## **Art. 8**

### **Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili**

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 7;

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 7, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006.

4. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

5. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

6. Nel caso di fabbricati in Cat F la base imponibile si calcola come segue:

- a) per le unità in categoria F/2 "unità collabenti" (cioè unità non utilizzate che siano diroccate, in disuso, ruderi, non suscettibili a fornire reddito):trattandosi di aree già originariamente occupate dalle unità collabenti, il loro valore imponibile è determinato dall'area di sedime;
- b) nei casi di fabbricati in corso di costruzione, Cat. F/3 o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato;
- c) per le unità in categoria F/4 "unità in corso di definizione": la base imponibile si calcola considerando come area fabbricabile l'area di sedime e/o di costruzione del fabbricato moltiplicata per il numero di piani;
- d) per le unità in categoria F/5 "unità lastrici solari": non sono assoggettate all'imposta fino alla data di inizio lavori anche abusivi o eventualmente alla data di rilascio della concessione edilizia.

## **Art. 9**

### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Caivano per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.

2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 3, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

**Art. 10**  
**Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

**TITOLO II**

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

**Art. 11**  
**Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

**Art. 12**  
**Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 11, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.  
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
7. La dichiarazione sostitutiva, sarà trasmessa all'UTC per la verifica della veridicità del contenuto della stessa.
8. In ogni caso ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste nel presente articolo, il soggetto passivo deve presentare al Protocollo Generale dell'Ente per l'ufficio tributi la relativa dichiarazione IMU.

### **Art. 13**

#### **Abitazione principale e pertinenze**

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
2. L'abitazione principale soggetta alla IUC - IMU, è costituita dal fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, in categoria A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Sono assimilate all'abitazione principali le seguenti unità immobiliari:
  - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per tale equiparazione i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione IMU;
  - b) le unità immobiliari (ad esclusione di quelle iscritte in categoria A/1- A/8- A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 e che il contratto di comodato d'uso sia regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  
Per usufruire dell'equiparazione di cui alla lett. b):
    - i soggetti interessati devono presentare al protocollo generale dell'Ente apposita istanza corredata dal contratto di comodato d'uso registrato all'ufficio delle Entrate ;
    - l'equiparazione ha effetto a partire dalla data di presentazione al Prot. Gen dell'Ente ;
    - tutti coloro che hanno già presentato all'Ente il contratto di comodato d'uso gratuito registrato, sono tenuti alla presentazione della sola istanza;Per l'anno 2014 tale equiparazione ha effetto a partire dal 01/07/2014 e l'istanza e il relativo contratto allegato devono essere presentati al Prot. Gen dell'Ente entro il termine del 16/12/2014. ( il pagamento dell'acconto doveva essere effettuato sulla base delle aliquote approvate nell'anno 2013).
4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:

- *aliquota specifica per abitazione principale*, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
- *detrazione d'imposta*, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

7. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

8. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

#### **Art. 14** **Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono applicabili alla IUC-IMU le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni.

2. Non deve essere versata l'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

3. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

4. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono assoggettati all'imposta qui disciplinata per la parte che eccede euro 6.000,00, applicando i seguenti abbattimenti:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00,
- b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00,

- c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

##### **Art. 15 Denunce**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

##### **Art. 16 Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Caivano, corrispondente a B371.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

##### **Art. 17 Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; per finzione giuridica si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

## **Art. 18**

### **Attività di controllo e potenziamento ufficio tributi**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. E' istituito un fondo finalizzato al potenziamento ufficio tributi, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione IMU;
4. Tale fondo è alimentato con l'accantonamento del 15 % delle riscossioni derivanti da attività di accertamento dell'anno precedente;
5. Le somme che costituiscono tale fondo sono ripartite dal responsabile Ufficio Tributi, secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale dell'ufficio Tributi;
6. I contributi e oneri riflessi a carico dell'Ente relativi agli incentivi erogati ai sensi del presente articolo gravano sulle somme riscosse a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate entro la percentuale del 15%. costituente il fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

## **Art. 19**

### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad € 12,00 .

## **Art. 20**

### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

**Art. 21**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva con delibera di Consiglio Comunale può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, oppure essere effettuata direttamente dal Comune di Caivano mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 22**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 e s.m.i.; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**A L L E G A T I**

**TABELLA 1**  
**CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE**

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

**RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE**

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (era 60 nel 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =

**RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE**

TIPOLOGIA	Coefficiente I.C.I.	Coefficiente IMU
<b>Terreni agricoli condotti direttamente</b>	75	75
<b>Altri terreni agricoli</b>	75	135

## **TABELLA 2**

### **COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2013** **FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO**

per l'anno 2013 = 1,03;	per l'anno 2012 = 1,05;
per l'anno 2011 = 1,09;	per l'anno 2010 = 1,11;
per l'anno 2009 = 1,12;	per l'anno 2008 = 1,16;
per l'anno 2007 = 1,20;	per l'anno 2006 = 1,23;
per l'anno 2005 = 1,27;	per l'anno 2004 = 1,34;
per l'anno 2003 = 1,39;	per l'anno 2002 = 1,44;
per l'anno 2001 = 1,47;	per l'anno 2000 = 1,52
per l'anno 1999 = 1,54;	per l'anno 1998 = 1,57;
per l'anno 1997 = 1,61;	per l'anno 1996 = 1,66;
per l'anno 1995 = 1,71;	per l'anno 1994 = 1,76;
per l'anno 1993 = 1,79;	per l'anno 1992 = 1,81;
per l'anno 1991 = 1,85;	per l'anno 1990 = 1,94;
per l'anno 1989 = 2,02;	per l'anno 1988 = 2,11;
per l'anno 1987 = 2,29;	per l'anno 1986 = 2,46;
per l'anno 1985 = 2,64;	per l'anno 1984 = 2,81;
per l'anno 1983 = 2,99;	per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17



**COMUNE DI CAIVANO**

PROVINCIA DI NAPOLI



**REGOLAMENTO**

**I.U.C. – TASI**

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Oggetto d'imposta
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Casi particolari
- Art. 7 – Base imponibile
- Art. 8 – Decorrenza del tributo
- Art. 9 – Tributo a carico dell'occupante
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati  
inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 13 – Riduzioni

## TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Versamenti
- Art. 16 – Compensazioni
- Art. 17 – Attività di controllo
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20– Contenzioso
- Art. 21– Riscossione coattiva
- Art. 22 – Arrotondamenti

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Norme di rinvio

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione dell'imposta**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del Regolamento**

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Caivano, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

#### **Art. 3**

##### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Caivano per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 4**

##### **Oggetto d'imposta**

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Caivano, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della I.U.C.-TASI è pertanto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e di aree edificabili.
3. Sono pertanto escluse le aree pertinenziali o accessorie a locali imponenti e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, prive di autonoma identificazione catastale.

## **Art. 5**

### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree scoperte con aventi autonomo identificativo catastale, ivi comprese le aree edificabili.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 6**

### **Casi particolari**

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 7**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 ed è rappresentata dalla rendita catastale dei fabbricati soggetti al tributo, opportunamente rivalutata e successivamente moltiplicata per il coefficiente corrispondente fissato per l'applicazione dell'IMU. All'imponibile così determinato deve essere applicata l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per lo specifico immobile.
2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

**Art. 8**  
**Decorrenza del tributo**

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

**Art. 9**  
**Tributo a carico dell'occupante**

1. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto.
2. La parte compresa fra il 90 ed il 70 per cento del tributo dovuto, resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.

**Art. 10**  
**Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.

## **TITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 11**

#### **Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU.

#### **Art. 12**

#### **Abitazione principale ed equiparate**

1. Con la delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote è possibile stabilire delle detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fissando l'ammontare e le modalità di applicazione delle stesse.
  2. Sono assimilate all'abitazione principali le seguenti unità immobiliari:
    - a) le unità immobiliari (ad esclusione di quelle iscritte in categoria A/1- A/8- A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 e che il contratto di comodato d'uso sia regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate . In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  
Per usufruire dell'equiparazione di cui alla lett. a):
      - i soggetti interessati devono presentare al protocollo generale dell'Ente apposita istanza corredata dal contratto di comodato d'uso registrato all'ufficio delle Entrate ;
      - l'equiparazione ha effetto a partire dalla data di presentazione al Prot. Gen dell'Ente ;
      - tutti coloro che hanno già presentato all'Ente il contratto di comodato d'uso gratuito registrato, sono tenuti alla presentazione della sola istanza;
- Per l'anno 2014 tale equiparazione ha effetto a partire dal 01/07/2014 e l'istanza e il relativo contratto allegato devono essere presentati al Prot. Gen dell'Ente entro il termine del 16/12/2014. ( il pagamento dell'acconto doveva essere effettuato sulla base delle aliquote approvate nell'anno 2013).

#### **Art. 13**

#### **Riduzioni**

1. In osservanza alle disposizioni normative in materia di I.U.C., riferite alla componente TASI, il Comune, con la medesima delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote può prevedere specifiche riduzioni, così come indicato all'articolo 1, commi 679 e 682, della Legge n. 147/2013.

## **TITOLO III**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

## **Art. 14 Denunce**

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione o è intervenuta successiva modifica in riferimento agli immobili assoggettati al tributo. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. L'utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

## **Art. 15 Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze;
  - 1° rata al 16 giugno
  - 2° rata al 16 dicembreResta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Caivano, corrispondente a B371, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 6,00 Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

## **Art. 16 Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

## **Art. 17 Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle

Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n.147/2013, nonché dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006.

3. E' istituito un fondo finalizzato al potenziamento ufficio tributi, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione Tasi;

4. Tale fondo è alimentato con l'accantonamento del 15 % delle riscossioni derivanti da attività di accertamento dell'anno precedente;

5. Le somme che costituiscono tale fondo sono ripartite dal responsabile Ufficio Tributi, secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale dell'ufficio Tributi;

6. I contributi e oneri riflessi a carico dell'Ente relativi agli incentivi erogati ai sensi del presente articolo gravano sulle somme riscosse a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate entro la percentuale del 15%. costituente il fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

## **Art. 18 Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione rilevante ai fini TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **Art. 19 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

#### **Art. 20**

#### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

#### **Art. 21**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune di Caivano mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00.

#### **Art. 22**

#### **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

### **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI).



ORIGINALE

**C O M U N E   D I   C A I V A N O**  
**PROVINCIA                      D I                      N A P O L I**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Nominato con D.P.R. del 08/07/2014)

Adottata ai sensi dell'art. 42 del Decr.Lgs. n. 267/2000

**N. 47 DEL 09/09/2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – IMU-TASI.**

---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** , il giorno **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** , ore **13:10** nella sede del Comune di Caivano, il Commissario Straordinario dott. **ANTONIO CONTARINO**, assistito da Il Segretario Generale **Dott. Vittorio Ferrante**, previa istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, sulla deliberazione in oggetto ed appresso riportati:

---

Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato esprime il seguente parere :  
FAVOREVOLE  
Caivano, 08/09/2014

Il Responsabile del Settore  
SETTORE RAGIONERIA E FINANZE  
(Dott. Gennaro Sirico)

---

Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato esprime il seguente parere :  
FAVOREVOLE  
Caivano, 08/09/2014

Il Responsabile Ragioneria e Finanze  
(Dott. Gennaro Sirico)

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione,

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**RITENUTO** quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC) ed in particolare IMU e TASI

**RITENUTO** che l'approvazione dei regolamenti IMU e TASI possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione ;

**RITENUTO** pertanto opportuno fare propri gli schemi di regolamento tipo predisposti dall' Ufficio Tributi dell'Ente

## PROPONE

Al Commissario Straordinario:

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”* e in particolare:

- a) Regolamento IUC –IMU per l'imposta municipale propria (IMU),
- b) Regolamento IUC- TASI per il tributo servizi indivisibili che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, e che il regolamento IUC IMU sostituisce il precedente regolamento IMU approvato per l'anno 2012,

3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Il Responsabile Servizi Finanziari  
Dott. Gennaro Sirico

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Letta la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Servizi finanziari Dott. Gennaro Sirico;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000.

Dato atto che sulla presente deliberazione il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole, giusto verbale n. 16 del 08.09.2014, che si allega in copia.

### **D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione all'oggetto come sopra articolata, che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata.

- Rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Antonio CONTARINO

**Il Segretario Generale**  
Dott. Vittorio Ferrante

---

**A T T E S T A Z I O N E   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno **09/09/2014** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (Art.124,Comma 1, D.Lgvo 267/2000).

Dalla residenza comunale il 09/09/2014

**IL RESPONSABILE AA.GG..**  
Dott. Biagio Fusco

---

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva il giorno : \_\_\_\_\_
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000 )

Dalla residenza comunale il \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE AA.GG...**  
Dott. Biagio Fusco

---

# Comune di Caivano

Il Collegio dei revisori



Caivano, lì 08/09/2014

Al Sig. Commissario Straordinario  
Al Segretario Generale  
Al Responsabile della Ragioneria  
SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale n. 16 del 08/09/2014.

Si trasmette copia del verbale in oggetto riguardante: la proposta di deliberazione al Commissari Straordinario con poteri di Consiglio n. 54 e n. 55 del 10/07/2014 relative all'approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC - IMU e TASI ed all'approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2014.

Il Collegio dei revisori

Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most legible, followed by a more cursive one, and a third one at the bottom.

COMUNE DI CAIVANO  
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 16 del 08 settembre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 08,30 presso l'ufficio di ragioneria del Comune di Caivano in Via Albalunga – si è riunito il Collegio dei revisori per l'esame della documentazione ricevuta in data odierna, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Sono presenti i revisori:

Dott. Gennaro Scialò           Presidente;  
Dott. Pasquale Cristiano      Componente;  
Dott. Oscar Mattino           Componente;

Oggetto: parere sulle proposte di deliberazione al Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n.54 e n. 55 del 10/07/2014 relative all' approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – IMU e TASI ed all'approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2014.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- visto l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta Municipale Unica (IMU);
- visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;
- visto la Legge di Stabilita n. 147 del 27/12/2013, comma 639, per effetto del quale l'IMU insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è confluita nell'imposta unica comunale (IUC);
- visto inoltre il comma 677 della Legge di Stabilita appena citata" così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazione dalla Legge 2 maggio 2014, n.68 che impone, vincoli rientranti nella podestà dei comuni delle aliquote IMU e TASI in merito alla loro determinazione sotto il profilo impositivo;
- visto il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di applicazione dei tributi locali;
- visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e copertura finanziaria espressi sugli atti dal Responsabile del Servizio finanziario.

## RILEVATO

- che i regolamenti introdotti prevedono, in aderenza con la normativa relativa, le modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria e del Tributo sui servizi indivisibili;
- che le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2014 risultano conformi all'impianto normativo vigente;
- che il comma 683, art.1, legge 147/2013 e successive modifiche, prevede la necessità di approvare le tariffe dei tributi succitati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

## ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposta di adozione dei regolamenti IMU e TASI e delle aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2014.

Caivano li, 09 settembre 2014

Letto approvato e sottoscritto

### Il Collegio dei Revisori

Dott. Genaro Scialò

Dott. Pasquale Cristiano

Dott. Oscar Mattino